Trad. D.17.1.8.1-7:

1.Ma, anche se l'avversario sia stato assolto grazie alla collusione con il procuratore, <il giurista reputa che> quest'ultimo sia tenuto <con l'azione> di mandato; se però <il procuratore> sia insolvente, egli afferma doversi dare l'azione di dolo contro il convenuto che sia stato assolto grazie alla collusione.

2. Ma è certo che il procuratore è tenuto <con l'azione> di mandato anche per condurre a termine la lite di cui si prese incarico.

3. Se uno abbia dato mandato ad un altro di gestire gli affari di quello stesso che gli aveva conferito mandato, avrà l'azione di mandato, perché egli stesso è tenuto <in base a tale azione> (ed è, poi, tenuto, in quanto rientra nel suo mandato promuovere azioni); nonostante, infatti, si dica comunemente che il procuratore prima della litis contestatio non possa <a sua volta> costituire <un altro> procuratore, tuttavia <per il conferimento del mandato di cui sopra> vi è azione di mandato: egli, infatti, non può conferire mandato solo in rapporto all'esperimento di azioni.

4. Se i tutori abbiano conferito, ad un contutore fra loro, mandato di comprare un servo per il pupillo e questi non l'abbia comprato, forse che vi è azione di mandato? E solo di mandato, o anche di tutela? E Giuliano distingue: infatti, egli afferma che importa vedere che genere di servo i tutori abbiano conferito mandato ad uno di loro di comprare. Infatti, se era un servo superfluo o che comporta altresì costi, egli è tenuto solo con l'azione di mandato e non con l'azione di tutela. Ma, se si tratta di un servo necessario, allora è tenuto anche con l'azione di tutela, non solo lui, ma anche gli altri <tutori>: infatti, anche se non avessero conferito il mandato, essi sarebbero tenuti per la tutela, per non aver comprato al pupillo un servo necessario. Pertanto, non sono giustificati per il fatto di averne conferito mandato al contutore, in quanto essi avevano l'obbligo di comprarlo. Chiaramente, essi avranno nondimeno l'azione di mandato <contro il contutore>, perché non fu ottemperato al mandato. Corrispondentemente, Giuliano afferma che anche al tutore che ha comprato <il servo> compete l'azione di mandato contro i suoi contutori.

5. Se un uomo libero, mentre si considerava in buona fede servo, abbia conferito mandato a Tizio affinché lo riscattasse <dalla servitù>, e gli abbia dato denaro proveniente da quel peculio che egli avrebbe potuto tenere con sé senza lasciarlo presso il compratore di buona fede <che lo aveva in precedenza acquistato>, e Tizio, pagato il prezzo, abbia manomesso quell'uomo libero, e questi subito dopo <a seguito di un giudizio sulla sua libertà> fu dichiarato nato libero; Giuliano afferma che egli ha l'azione di mandato contro colui al quale aveva conferito mandato per essere riscattato; ma che l'azione di mandato ha per oggetto soltanto che <Tizio> gli ceda le azioni che egli ha contro colui dal quale lo comprò, conferendogli mandato di esercitarle. Chiaramente, se egli <cioè quell'uomo libero che si considerava in buona fede un servo> abbia dato quel denaro che proveniva invece dal peculio spettante al compratore di buona fede, non gli può - dice Giuliano - essere ceduta alcuna azione, perché il mandatario non ha alcuna azione, dal momento che egli, riscattandolo, ha dato al venditore denaro che era già di quest'ultimo. Anzi - dice - <Tizio> resterà obbligato con l'azione di vendita <a restituire quanto avrà conseguito>; ma anche questa azione è inutile, perché il venditore dovrà prestare con l'azione da compera quanto abbia conseguito.

6. L'azione di mandato compete da quando comincia ad avervi interesse colui che conferì il mandato. Del resto, se questi non ha alcun interesse, l'azione di mandato non ha luogo; ed essa compete solo in tanto, in quanto vi sia un interesse <del mandante>, come, ad esempio, se io ti ho conferito mandato di comprarmi un fondo: se io avevo interesse che venisse comprato, sarai tenuto; invece, se io stesso abbia <già> comprato questo stesso fondo, o altri per me, e non ci sia <più da parte mia> alcun interesse, l'azione di mandato non ha luogo. <Oppure se> ti diedi mandato di gestire i miei affari: se nulla sia andato perduto, quantunque nessuno li abbia gestiti, non compete alcuna azione; o <altresì>, se un altro li abbia gestiti bene, l'azione di mandato non ha luogo. E lo stesso dovrà approvarsi anche in casi simili.

7. Se i fideiussori, ignorando che il debitore aveva pagato o che era stato liberato con una remissione formale del debito o con un patto, hanno pagato con le sostanze del debitore, non saranno tenuti con l'azione di mandato.